

DETERMINAZIONE DEL D.G. n.114 del 10/09/2021 CIG Z6A291B41D

OGGETTO: PROROGA TERMINI SCADENZA CONCESSIONE SERVIZIO EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE/FREDDE - SNACK/MERENDE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

CALDE/FREDDE -	NACK/MERENDE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
VISTI	 il D.P.R. 03/06/1998 n. 252 inerente: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
	- la Legge 23/12/1999 n. 488 (art. 26) e s.m.i. nonché la Legge 23.12.2000 n. 388 (art. 58), relative all'istituzione del sistema Consip S.p.A. in materia di scelta del contraente nell'ambito della P.A.;
	- il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 inerente: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
	- il Regolamento EU 679/16 inerente la protezione dei dati personali;
	- la Legge 24.12.2003 n. 350 art. 3 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Finanziaria 2004), con la quale viene previsto che le Pubbliche Amministrazioni possano far ricorso alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. ovvero utilizzarne i parametri prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento (punto 166, lettera c);
	- il D.lgs. 09.04.2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 03.08.2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro", in particolare l'art. 26;
	- la Legge 13/08/2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie. Tracciabilità dei flussi finanziari;
	 le Linee Guida n° 4 dell'A.N.A.C. recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"
	- il D.lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.lgs. 50/2016, materia di Amministrazione trasparente;7
	- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – "Codice dei Contratti pubblici", così come modificato dall'art. 1 d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
	- Le legge 120 del 2020 ex D.L. semplificazioni;
	- la propria D.A. inmerito alla nomina del R.U.P. per l'approvvigionamento di beni e servizi, per l'affidamento di lavori finalizzati all'ottenimento degli obiettivi affidati ai soggetti delegati ad esercitare i poteri di spesa nei limiti loro assegnati mediante l'espletamento di "procedure sottosoglia" e "spese economali";
PRESO ATTO	 in data 09/08/2019 è stato affidato alla ditta IVG, Italian Vending Group srl (di seguito IVG) con sede in via della Repubblica 141, 59100 Prato P.IVA e C.F. 02032880979, rappresentata dal Sig. Giuseppe Conte, nato a Pozzuoli (NA) il 27/08/1971. il C.F. CNTGPP71M27G964X il servizio di somministrazione bevande calde e fredde, snack con decorrenza di 2 anni dalla data di installazione degli



	impianti conclusa il 20 settembre 2019
	- la società ha soddisfatto qualitativamente le esigenze della società, offrendo occasione di ristoro per i turisti, gli utenti e i dipendenti della società offrendo prodotti di qualità a prezzi competitivi;
POSTO CHE	 detto contratto non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso, ma s'intende automaticamente risolto alla scadenza naturale del biennio salvo proroghe tecniche
CONSIDERATA	 la situazione emersa durante il periodo di emergenza da COVID 19, a seguito di applicazione delle norme di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica applicate sull'intero territorio nazionale, come stabilito nei vari DPCM emessi da parte delle Autorità governative e susseguiti a decorrere dal 23-02-2020; le misure adottate, per il contenimento epidemiologico, quali la chiusura degli uffici in cui erano stati installati i distributori in particolar modo in riferimento all'Ufficio di accoglienza Turistica ha impedito il normale funzionamento del servizio di ristoro bevande calde/fredde a decorrere dal 18 Marzo 2020 la normativa in vigore in tema di Appalti (il c.d. Codice degli Appalti) e precisamente il D.L.vo n.50 /2016, come pure la copiosa giurisprudenza che lo affianca; il mancato raggiungimento degli importi fatturati dalla IVG supposti dalla concessione stipulata il 09/08/2019;
VISTO	l'art 106 del decreto n.50 /2016;Gli artt.1467 e 1468 del codice civile;
SENTITA	- IVG, Italian Vending Group srl (di seguito IVG) con sede in via della Repubblica 141, 59100 Prato P.IVA e C.F. 02032880979, che, a seguito del disagio subito per emergenza da COVID 19, ha convenuto con riscontro favorevole alla proposta di proroga formulata da questo Istituto.
CONSIDERATA	 che non occorre chiedere un nuovo CIG come chiarito da ANAC (FAQ n. 10 – sezione "Contributi in sede di gara") giacché "la proroga sposta in avanti il termine di scadenza del rapporto, che resta regolato dal contratto o convenzione stipulata all'atto di affidamento"
PRECISATO	Che il contratto verrà stipulato
	 \interprecess mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 (per importi inferiori ad € 40.000,00); \interprecess mediante contratto le cui spese di uso e registrazione saranno totalmente a carico dell'operatore economico (per importi superiori ad € 40.000,00);
DATO CHE	L'operatore economico Italian Vending Group srl (di seguito IVG) con sede in via della Repubblica 141, 59100 Prato P.IVA e C.F. 02032880979
ACCERTATO	che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che:



	non sono stati rilevati i suddetti rischi, pertanto, non si è reso necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
	oppure
	in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uominigiorno. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza da interferenze;
	oppure
	sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI che si allega alla presente. Nel suddetto documento è stato quantificato il costo per la sicurezza che è pari ad €,00. Si precisa che nella formulazione dell'offerta la ditta/società partecipante dovrà espressamente distinguere l'importo della prestazione in oggetto e l'importo dei costi per la sicurezza da interferenze;
	oppure
	sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è provveduto alla redazione del DUVRI che si allega alla presente. Nel suddetto documento è stato precisato che il costo per la sicurezza da interferenze è pari a zero;
	che l'operatore economico è risultato in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in conformità agli accertamenti svolti e alla dichiarazione rese;
	che l'operatore economico ha presentato autocertificazione dichiarando il possesso dei requisiti e che la S.A. sta procedendo alla verifica dei suddetti e stante la necessità di avviare l'appalto per motivi d'urgenza ai sensi dell'art.32 comma 8 autotutelandosi nel caso in cui le dichiarazioni rese dovessero non essere confermate dagli accertamenti;
CONSIDERATO	che il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, e successive modifiche ed integrazioni, è soggetto alla clausola risolutiva, pertanto qualora si rendessero disponibili strumenti di acquisto CONSIP compatibili, verrà attivata la procedura prevista dal comma 13 dell'art. 1 suddetto.

DETERMINA

- 1) di prorogare per un ulteriore anno il servizio all'operatore economico IVG, Italian Vending Group srl (di seguito IVG) con sede in via della Repubblica 141, 59100 Prato P.IVA e C.F. 02032880979)
- 2) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

Il Direttore Generale (Dott. Mauro Natali)


